

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 207/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 128/CGF – RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente.; Prof. Alfonzo Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA S.S.D. SAPRI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIGNATTA LUCIANO ARIEL SEGUITO GARA PALAZZOLO/SAPRI DEL 04.01.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 07.01.2009)

Il 7.1.2009 la S.S.D. Sapri Calcio inviava tempestivo preavviso via fax di richiesta copia degli atti ufficiali, avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Pignatta Luciano Ariel seguito gara Palazzolo/Sapri del 4.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 07.01.2009).

A seguito del ricevimento degli atti, in data 12.1.2009, la società Sapri non faceva seguire l’invio dei motivi di reclamo.

Il reclamo è inammissibile.

A norma dell’art. 37 C.G.S., i motivi di appello – a seguito di richiesta di copia degli atti – devono essere trasmessi entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione; nella circostanza il Sapri ha omesso di trasmettere i motivi di ricorso, questo comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo stesso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sapri Calcio S.r.l. di Sapri (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA S.S.D. SAPRI CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FERRARA GIANCARLO SEGUITO GARA SAPRI/CASTROVILLARI DEL 18.1.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com Uff. n. 87 del 19.1.2009)

Il 22.1.2009 la S.S.D. Sapri Calcio inviava tempestivo preavviso via fax di richiesta copia degli atti ufficiali, avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Ferrara Giancarlo seguito gara Sapri/Castrovillari del 18.1.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com Uff. n. 87 del 19.1.2009).

A seguito del ricevimento degli atti, in data 22.1.2009, la società Sapri non faceva seguire l’invio dei motivi di reclamo.

Il reclamo è inammissibile.

A norma dell'art. 37 C.G.S., i motivi di appello – a seguito di richiesta di copia degli atti – devono essere trasmessi entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione; nella circostanza il Sapri ha ommesso di trasmettere i motivi di ricorso, questo comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo stesso.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sapri Calcio S.r.l. di Sapri (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL'ALZANO CENE 1909 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. CROTTI ROBERTO SEGUITO GARA FANFULLA 1874/ALZANO CENE DELL'8.2.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 9.2.2009)

Il signor Crotti Roberto, allenatore della società Alzanocene, veniva squalificato dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, per 3 gare effettive, per “aver protestato e rivolto espressioni offensive nei confronti del direttore di gara (delibera pubblicata con Com. Uff. n. 100 del 9.2.2009).

Avverso tale provvedimento sanzionatorio ricorreva la società reclamante che chiedeva la revoca o la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore.

Assumeva, attraverso i motivi di gravame, che il signor Crotti, in occasione di una punizione assegnata alla squadra ospitante, per evitare polemiche, gesticolando platealmente, invitava, con toni accesi, un proprio calciatore a non protestare, ma escludeva che tale comportamento era, in forma di protesta ed offensiva, rivolto al direttore di gara.

Tanto premesso, la Corte osserva che gli episodi contestati al Crotti, da cui scaturiva il provvedimento sanzionatorio da parte del Giudice Sportivo, risultano, al contrario, provati incontrovertibilmente dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell'art. 35, 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata.

A nulla rilevano, quindi, con riferimento all'accertamento dei fatti, le allegazioni difensive tendenti ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio tesserato.

Per quanto riguarda la squalifica inflitta al signor Crotti Roberto si evidenzia che la stessa è stata applicata a seguito delle proteste e del comportamento offensivo tenuto, dallo stesso, nei confronti dell'arbitro. Pertanto, la sanzione della squalifica per 3 gare, risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Alzano Cene 1909 S.r.l. di Cene (Bergamo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 27 Maggio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete